

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7-4-2010

che stabilisce che lo sgravio dei dazi all'importazione è giustificato in un caso particolare

(Dossier REM 06/08)

(Il testo in lingua spagnola è l'unico facente fede)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea,

visto il Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il Codice doganale comunitario¹, e in particolare gli Articoli 220 e 239,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 7 luglio 2008, pervenuta alla Commissione il 7 luglio 2008, il Regno di Spagna ha chiesto alla Commissione di decidere, ai sensi dell'Articolo 239 del Regolamento (CEE) n. 2913/92, se è giustificato concedere lo sgravio dei dazi all'importazione nelle seguenti circostanze.
- (2) Fra il 28 giugno ed il 29 dicembre 2004, una società olandese (in prosieguo "l'interessato") ha importato, per l'immissione in libera pratica in Spagna, apparecchi denominati "home cinemas" che ha classificato alla voce tariffaria 8543 89 99 (dazio doganale: 3,7%), facendo riferimento ad un'informazione tariffaria vincolante (in prosieguo "ITV") emessa dalle Autorità olandesi e in possesso di una società del medesimo gruppo. Le merci sono state sdoganate nell'ambito di una procedura semplificata di domiciliazione il cui titolare era una società appartenente al medesimo gruppo dell'interessato.

¹ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

- (3) Nel marzo 2005, le Autorità doganali spagnole hanno effettuato un controllo delle attività dell'interessato. In considerazione della classificazione adottata per apparecchi che presentano le stesse caratteristiche dal Regolamento (CE) n° 129/2005 della Commissione del 20 gennaio 2005, relativo alla classificazione di alcune merci nella Nomenclatura Combinata e che modifica il Regolamento (CE) n° 955/98², tali Autorità hanno contestato la classificazione adottata dall'interessato e hanno ritenuto che le merci dovessero essere classificate alla voce 8521 90 00 (dazio doganale: 14%). Esse hanno pertanto intrapreso il recupero a posteriori di un importo di dazi di XXXXX EUR di cui l'interessato chiede lo sgravio in base all'Articolo 239 del Regolamento (CEE) n° 2913/92.
- (4) A sostegno della domanda presentata dalle Autorità spagnole competenti, l'interessato, in applicazione dell'Articolo 905, paragrafo 3, del Regolamento (CEE) n°2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n° 2913/92 del Consiglio che istituisce il Codice doganale comunitario³, ha indicato di aver potuto prendere visione del dossier inoltrato dalle Autorità spagnole alla Commissione e ha reso note le osservazioni che sono state allegate alla domanda trasmessa alla Commissione.
- (5) Con lettere del 29 ottobre 2008 e del 29 settembre 2009, la Commissione ha chiesto informazioni supplementari alle Autorità spagnole. Tali Autorità hanno risposto con lettera del 29 luglio 2009, che la Commissione ha ricevuto il 10 agosto 2008, e con lettera del 9 dicembre 2009, ricevuta dalla Commissione il 4 gennaio 2010. L'esame della domanda è stato, pertanto, sospeso fra il 30 ottobre 2008 ed il 10 agosto 2009 e fra il 30 settembre 2009 ed il 4 gennaio 2010.
- (6) Conformemente all'Articolo 907 del Regolamento (CEE) n° 2454/93, un gruppo di esperti, composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 20 gennaio 2010 nell'ambito del Comitato del codice doganale – Sezione obbligazione doganale e garanzie, al fine di esaminare il caso di specie.
- (7) Dalla domanda inoltrata dalle Autorità spagnole alla Commissione si evince che lo sgravio sarebbe giustificato in quanto all'atto dello sdoganamento l'interessato si è basato su una ITV errata emessa dalle Autorità olandesi e pertanto non avrebbe commesso né manovra fraudolenta né negligenza manifesta.

² GU L 25 del 28.1.2005, p. 37.

³ GU L 253 dell'11.10.1993, p. 1.

- (8) Ai sensi dell'Articolo 239 del Regolamento (CEE) n° 2913/92, si può procedere al rimborso dei dazi all'importazione in situazioni diverse da quelle previste agli Articoli 236, 237 e 238 di detto Regolamento, risultanti da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato.
- (9) Dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee risulta che tale disposizione costituisce una clausola generale di equità e che l'esistenza di una situazione particolare si configura quando dalle circostanze del caso di specie risulti che il debitore si trova in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori che esercitano la stessa attività e che, in assenza di tali circostanze, egli non avrebbe subito il danno legato alla contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali.⁴
- (10) Dal dossier si evince che l'interessato appartiene ad un gruppo di cui una delle filiali era titolare di una procedura di domiciliatazione in Spagna; l'interessato era autorizzato a sdoganare merci nell'ambito di tale procedura.
- (11) Un'altra filiale dello stesso gruppo, stabilita nei Paesi Bassi, era incaricata dell'adempimento di compiti logistici in relazione alle importazioni. Essa era titolare di ITV per prodotti identici a quelli interessati nel presente caso; tali ITV erano state emesse dalle Autorità olandesi competenti.
- (12) Dalla sentenza della Corte nella causa C-250/91⁵ si evince che il fatto che un operatore economico si sia basato su un'informazione errata fornita ad una società appartenente al medesimo gruppo del debitore da parte di un'Autorità doganale competente di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'Autorità doganale competente per il recupero, può costituire una situazione particolare. Sebbene tale sentenza sia stata pronunciata in un ambito giuridico diverso, la Commissione ritiene che si debba fare riferimento alla medesima interpretazione nel presente dossier.
- (13) Da quanto precede si evince che le circostanze del caso di specie sono tali da costituire una situazione particolare ai sensi dell'Articolo 239 del Regolamento (CEE) n°2913/92.

⁴ Sentenza del 10 maggio 2001 "*Kaufring AG*" (cause T-186/97, da T-190/97 a T-192/97, T-211/97, da T-216/97 a T-218/97, T-279/97, T-280/97, T-293/97 e T-147/99).

⁵ Sentenza dell'1.4.1993, "*Hewlett Packard*".

- (14) Dalla giurisprudenza costante della Corte⁶ si evince l'opportunità di tenere conto, in particolare, della complessità della legislazione, dell'esperienza dell'interessato e della diligenza di cui quest'ultimo ha fatto prova al fine di stabilire se sussiste la condizione di assenza di manovra fraudolenta o negligenza manifesta.
- (15) Relativamente all'esperienza dell'interessato, dal dossier trasmesso alla Commissione si evince che l'interessato deve essere considerato come un operatore esperto.
- (16) Per quanto riguarda la complessità della legislazione, è opportuno osservare che il Regolamento (CE) n° 129/2005 della Commissione del 20 gennaio 2005 ha determinato la classificazione di apparecchi del medesimo tipo di quelli interessati dal caso di specie; tale Regolamento è stato pubblicato il 28 gennaio 2005. Fino a tale data, la classificazione degli apparecchi in questione deve pertanto essere considerata complessa.
- (17) Infine, dal dossier e, in particolare, dalla lettera delle Autorità spagnole del 9 dicembre 2009, si evince che non si può ritenere che l'interessato sia stato negligente.
- (18) Da quanto precede si evince che l'interessato non ha commesso manovra fraudolenta o negligenza manifesta.
- (19) E' pertanto giustificato concedere lo sgravio dei dazi all'importazione richiesto.
- (20) L'Articolo 908 del Regolamento (CEE) n° 2454/93, qualora la situazione esaminata giustifichi la concessione del rimborso o dello sgravio dell'importo dei dazi in questione, autorizza la Commissione a precisare le condizioni alle quali gli Stati membri possono rimborsare o effettuare lo sgravio dei dazi nei casi in cui siano presenti elementi di fatto e di diritto comparabili.
- (21) Sono comparabili in fatto ed in diritto al caso di specie le domande di rimborso o di sgravio, depositate entro i termini di legge, relative ad operazioni di importazione di "home cinemas" e allorché le circostanze nelle quali sono state effettuate le operazioni di importazione sono comparabili in fatto ed in diritto a quelle che hanno dato luogo al caso di specie. Le dichiarazioni di immissione in libera pratica dovranno essere state depositate entro il 28 gennaio 2005, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regolamento (CE) n°

⁶ Sentenza dell'11 novembre 1999, "*Firma Söhl & Söhlke*" (causa C-48/98)

129/2005. A tale riguardo, gli importatori dovranno non avere commesso né manovra fraudolenta, né negligenza manifesta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo primo

Lo sgravio dei dazi all'importazione per un importo di XXXXX EUR oggetto della domanda del Regno di Spagna del 7 luglio 2008 è giustificato.

Articolo secondo

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7-4-2010

*Per la Commissione
Algirdas Šemeta
Membro della Commissione*